



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza N° 7
2023

CRON. 228F
REP. 69

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione Fallimenti

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente - relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della società "MAGAZZINI JOHN s.r.l." in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Benevento via Falcone Beneventano 3, Codice Fiscale e PI 00671640621 numero REA BN-59442

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato da Sabatino Ida, si chiedeva dichiararsi il fallimento della società suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del legale rappresentante della società debitrice; preso atto della rituale costituzione; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 9 L.F.; rilevato che:

- ✓ il credito azionato ha trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata al fascicolo e non risulta essere stato contestato dalla società debitrice;
- ✓ in ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.fall. sul piano processuale, va evidenziata la circostanza che il creditore che agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo

debitore deve limitarsi a dedurre la qualità imprenditoriale e dovrà essere quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore "non fallibile";

- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 C.C.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore "non fallibile" intende sottrarsi al fallimento;
- ✓ inoltre alla luce delle recentissime pronunce della S.C. di Cassazione (Sez. I civ. 31.05.2012 nr. 8769 nonché 11309/2009) è dato desumere che dalla previsione dell'art 15 co. 4° l.fall. discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 co. 2° l.fall. va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
- ✓ una volta dedotta la natura commerciale dell'impresa ed accertato lo stato di insolvenza il creditore ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio avendo "portato in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
- ✓ nel caso di specie la società debitrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 1 cpv. l.f.all, essendo per contro emersa, dalle scritture contabili e dai bilanci versati in atti, la ricorrenza di tutti i requisiti dimensionali richiesti dalla legge;
- ✓ attesa quindi la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la stessa risulta assoggettabile al fallimento;
- ✓ infine, ai sensi dell'art. 5 l.fall, risulta lo stato di insolvenza del debitore, sia dall'ingente esposizione debitoria emersa dall'esame delle scritture contabili che dall'ulteriore circostanza, in particolare, che la società debitrice, non è stata in grado di soddisfare nemmeno parzialmente, il creditore istante;
- ✓ pertanto occorre dichiarare il suo fallimento.

P.Q.M.


letto ed applicato l'art. 2082 C.C., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5):

DICHIARA

il fallimento a rito ordinario di: "MAGAZZINI JOHN s.r.l." in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Benevento via Falcone Beneventano 3, Codice Fiscale e PI 00671640621 numero REA BN-59442;

DELEGA per la procedura il dott. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore l'Avv. Andrea Verdicchio, Benevento;



ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 841.f. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 18.06.2013 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 L.F. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;


assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande.

MANDA alla cancelleria fallimentare, per la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 17 l.f.; dispone altresì che la cancelleria, anche per il tramite del referente locale di Asteannunci s.r.l., provveda alla immediata comunicazione telematica della presente sentenza, al curatore nominato.

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

E' provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 06 febbraio 2013.



Il Presidente-Defensore
Dr Michele Monteleone

Il Presidente-Defensore
Dr Michele Monteleone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 08 FEB. 2013
Il Presidente-Defensore
Dr Michele Monteleone

